

# Regolamento delle canalizzazioni

REGOLAMENTO

DELLE CANALIZZAZIONI DEL COMUNE DI CUREGLIA

## I DISPOSIZIONI GENERALI

### BASE LEGALE ART. 1

Il presente regolamento ha la sua base legale nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque.

### COSTRUZIONE E ART. 2

MANUTENZIONE  
DELLE  
CANALIZZAZIONI Il Comune provvede alla costruzione e manutenzione della rete comunale delle canalizzazioni (previste dal PGC) conformemente ai progetti approvati dal legislativo comunale e dall'Autorità cantonale competente.

### COLLAUDO DELLE ART. 3

CANALIZZAZIONI<sup>1</sup> Prima del reinterro delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli impianti deve essere richiesto al Municipio il collaudo degli stessi.

<sup>2</sup> In casi particolari, dal Municipio, può essere richiesta, al momento del collaudo, la prova di tenuta degli impianti.

<sup>3</sup> Il Municipio rilascerà al proprietario un certificato attestante l'esecuzione conforme delle opere.

<sup>4</sup> Al momento del collaudo il proprietario deve consegnare al Municipio il rilievo delle opere eseguite.

<sup>5</sup> Il rilievo dev'essere allegato al catasto degli impianti, giusta l'art. 4 DE 3 febbraio 1977.

REGOLAMENTO

DELLE CANALIZZAZIONI DEL COMUNE DI CUREGLIA

## I DISPOSIZIONI GENERALI

### BASE LEGALE ART. 1

Il presente regolamento ha la sua base legale nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque.

### COSTRUZIONE E ART. 2

MANUTENZIONE DELLE CANALIZZAZIONI Il Comune provvede alla costruzione e manutenzione della rete comunale delle canalizzazioni (previste dal PGC) conformemente ai progetti approvati dal legislativo comunale e dall'Autorità cantonale competente.

### COLLAUDO DELLE ART. 3

CANALIZZAZIONI E DEGLI IMPIANTI

- <sup>1</sup> Prima del reinterro delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli impianti deve essere richiesto al Municipio il collaudo degli stessi.
- <sup>2</sup> In casi particolari, dal Municipio, può essere richiesta, al momento del collaudo, la prova di tenuta degli impianti.
- <sup>3</sup> Il Municipio rilascerà al proprietario un certificato attestante l'esecuzione conforme delle opere.
- <sup>4</sup> Al momento del collaudo il proprietario deve consegnare al Municipio il rilievo delle opere eseguite.
- <sup>5</sup> Il rilievo dev'essere allegato al catasto degli impianti, giusta l'art. 4 DE 3 febbraio 1977.

## II ALLACCIAMENTI ALLA CANALIZZAZIONE

### A) NORME GENERALI

OBBLIGO DI  
ALLACCIAMENTO

ART. 4

- <sup>1</sup> Tutte le costruzioni e gli impianti devono essere allacciati alla rete delle canalizzazioni, salvo le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale in materia.
- <sup>2</sup> L'esecuzione, la manutenzione e le spese di allacciamento sono a carico del proprietario.
- <sup>2</sup> L'obbligo all'allacciamento esiste dal momento della messa in esercizio della canalizzazione.

### B) PROCEDURA

DOMANDA

ART. 5

- <sup>1</sup> L'allacciamento alla canalizzazione dei fabbricati e impianti esistenti dev'essere approvato dal Municipio, osservata la procedura della notifica prevista all'art. 36 RLE.
- <sup>2</sup> La notifica, in due copie, deve contenere le indicazioni concernenti il genere e la provenienza delle acque luride da raccordare ed essere corredata dai seguenti piani:
  - a) piano di situazione rilasciato dal geometra revisore con l'indicazione dell'ubicazione del collettore pubblico al quale ci si deve allacciare, del tracciato della canalizzazione di raccordo, come pure delle canalizzazioni esistenti;
  - b) pianta delle canalizzazioni della casa in scala 1:100 con l'indicazione delle quote. Il piano deve contenere tutti i punti di raccolta e indicare il genere e il numero degli apparecchi raccordati (WC, bagni, lavatoio, pluviali, piscine, ecc.) come pure la qualità del materiale che si intende utilizzare

(colonna di caduta, canalizzazione sotterranea, pozzi d'ispezione, fosse, valvole di ritenuta dispositivi di aerazione, ecc.);

- c) profilo longitudinale (su scala 1:100) delle condotte e altre installazioni dalle colonne di caduta fino al collettore pubblico;
- d) dettaglio dei pozzetti, dei raccordi e del profilo normale di posa.

<sup>3</sup> L'allacciamento alla canalizzazione di nuovi fabbricati e impianti viene approvato nell'ambito della procedura prevista dalla LE per il permesso di costruzione.

### C) PRESCRIZIONI TECNICHE

#### MATERIALI

##### ART. 6

L'allacciamento delle acque luride alla fognatura comunale deve essere eseguito tramite canalizzazioni a tenuta stagna con giunti a bicchiere quali cemento, PVC, amanto-cemento, grès, ghisa, ecc.

Per l'evacuazione delle acque chiare e meteoriche non sono richiesti tubi con giunti a bicchiere.

#### RACCORDO

##### ART. 7

Il raccordo alla canalizzazione pubblica si effettua nella direzione di deflusso ad un pozzetto d'ispezione o alla canalizzazione stessa, tramite pezzi speciali.

In ogni caso l'allacciamento deve essere eseguito ad un pozzetto quando:

- a) la tubazione è situata in falda
- b) in presenza di grandi quantità d'acqua
- c) pendenze sfavorevoli
- d) canali con piccoli diametri (p.es. 200 - 300 mm)
- e) in zona di protezione

L'allacciamento avviene al di sopra dell'asse della canalizzazione.

Prima del raccordo alla canalizzazione pubblica dev'essere previsto almeno un pozzetto di controllo su area privata.

## PENDENZE

### ART. 8

Le canalizzazioni devono essere rettilinee e con pendenza regolare. Normalmente la pendenza minima delle canalizzazioni deve essere la seguente:

acque luride	2%
acque chiare e meteoriche	1%

Possano essere ammesse pendenze inferiori, se i valori fissati qui sopra dovessero causare delle difficoltà tecniche e spese proporzionate.

Il diametro minimo delle canalizzazioni per acque luride è di 150 mm e quello per le acque chiare e meteoriche è di 100 mm.

## POSA

### ART. 9

Le canalizzazioni sono accuratamente avvolte in un bauletto di calcestruzzo CP 200.

Se sono ubicate su terreno cedevole o lungo strade e marciapiedi, il bauletto deve essere di calcestruzzo CP 200 vibrato.

Il riempimento del fosso dovrà essere curato in modo particolare per evitare che ciottoli o altro materiale possano causare la rottura del tubo.

## CASI PARTICOLARI

### ART. 10

Se una canalizzazione viene posata parallelamente ad una condotta di acqua potabile deve essere mantenuta una distanza minima di 50 cm sia orizzontalmente che verticalmente, ritenuto che la fognatura dev'essere posata alla quota inferiore.

Deoghe al precedente capoverso devono essere preventivamente autorizzate dal Laboratorio cantonale d'igiene di Lugano (LCI).

**CONTROLLO****ART. 11**

Tutte le canalizzazioni devono essere accessibili in ogni momento per la loro manutenzione, pulizia, lavatura e disinfezione. Il Municipio ha il diritto di verificare in ogni momento, lo stato delle canalizzazioni e degli impianti situati nella proprietà privata.

**POZZETTI DI CONTROLLO****ART. 12**

Alla congiunzione di diverse canalizzazioni, nonché ai cambiamenti di riezione, pendenza e diametro sono da prevedere dei pozzetti di controllo.

La loro dimensione dovrà essere:

- per la profondità fino a 60 cm: min. 60 cm Ø
- per la profondità da 60 a 150 cm: min. 80 cm Ø
- per la profondità oltre 150 cm: min. 100 cm Ø

Quando la profondità dei pozzetti di controllo supera i 120 cm, gli stessi dovranno essere muniti di scalini di accesso, inossidabili e ad una distanza massima di 30 cm.

Per evitare il deposito di fanghi, il fondo dei pozzetti dovrà essere modellato a forma di cunetta.

I pozzetti di controllo dovranno essere muniti di coperchi inodori.

**QUOTA DI POSA****ART. 13**

Le canalizzazioni dovranno essere posate al di sotto del limite del gelo.

**EVACUAZIONE****ART. 14**

Le acque luride e le acque meteoriche devono essere evacuate separatamente.

Esse possono essere riunite in un solo pozzetto fuori dal fabbricato e prima dell'immissione nella fognatura comunale a sistema misto.

Se la fognatura è a sistema separato le acque luride e bianche dovranno essere allacciate ai rispettivi collettori.

Le acque meteoriche possono essere evacuate in corsi d'acqua.

Se la fognatura è a sistema misto occorre evitare che vengano allacciati drenaggi, fontane, sorgenti e acque di raffreddamento.

## POMPE

### ART. 15

Ove l'allacciamento alla canalizzazione non possa essere eseguito per gravità, il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio e i relativi accorgimenti atti ad evitare un allagamento dei locali.

## RIGURGITO

### ART. 16

In caso di possibilità di rigurgito il Municipio comunicherà al proprietario la relativa quota di rigurgito.

## ZONE DI PROTEZIONE

### ART. 17

Nelle zone di protezione (zona S) di captazioni d'acqua sotterranea le canalizzazioni devono soddisfare i requisiti posti nelle norme SIA 190, per quanto riguarda la qualità dei tubi (stagni) e la prova di tenuta, la quale è obbligatoria.

In zona II di protezione sono da prevedere misure di protezione che rendano immediatamente percepibili le perdite e che possono trattenere le stesse (ad es. cunicoli, tubi doppi, tubi a parete doppia, ecc.).

## PROVA DI TENUTA

### ART. 18

La tenuta delle tubazioni posate nella zona. (compresi gli allacciamenti laterali alle costruzioni) è da controllare annualmente durante i primi tre anni.

In seguito il controllo dovrà essere eseguito ad intervalli di tre anni.

### III DEPURAZIONE ACQUE RESIDUALI E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

#### ACQUE RESIDUALI

#### ART. 19

<sup>1</sup> Le acque residuali che vengono immesse nelle canalizzazioni non devono ostacolare o danneggiare il regolare funzionamento delle canalizzazioni o degli impianti di depurazione.

<sup>2</sup> E', in particolare, vietato scaricare direttamente, o indirettamente, nelle canalizzazioni:

- gas e vapori
- sostanze velenose, incendiarie, esplosive o radioattive
- scoli di latrine senza scarico di acqua, di stalle e di letamai
- sostanze solide, che potrebbero ostruire le canalizzazioni, come sabbia, ceneri, scorie, rifiuti di cucina e di macelleria, stracci, depositi provenienti da fosse di decantazione e da separatori di olii e grassi
- materie viscosse come asfalto, catrame, vernici, ecc.
- olii, grassi, emulsioni di catrame e bitume
- quantità importanti di liquidi aventi una temperatura superiore a 40° C
- soluzioni alcaline o acide in concentrazioni nocive (superiore al 1/2 ‰)
- ogni altra sostanza che potrebbe danneggiare le canalizzazioni e gli impianti o comprometterne il regolare funzionamento.

#### SEPARATORI OLII E GRASSI

#### ART. 20

<sup>1</sup> Le acque luride provenienti da locali ove vengono manipolati olii e grassi minerali (garages, officine di riparazioni, lavaggio automobili, officine meccaniche) devono essere preventivamente depurate in un separatore, secondo le norme VSA - ASPEE.

<sup>2</sup> Le grandi cucine (alberghi, ristoranti, cantine operai, ecc. devono essere provviste di separatori di grassi.

**MANUTENZIONE  
IMPIANTI  
SINGOLI**

**ART. 21**

- <sup>1</sup> Per gli impianti di depurazione singoli delle costruzioni che non possono essere allacciate ad una fognatura pubblica, deve essere eseguita un'adeguata manutenzione.
- <sup>2</sup> Le fosse di decantazione e le fosse biologiche devono essere vuotate dal loro fango almeno una volta all'anno. Copia dei bollettini di vuotatura deve essere trasmessa al Municipio.  
1/5 del fango deve rimanere e la fossa deve essere riempita di acqua prima della messa in funzione.
- <sup>3</sup> Gli impianti meccanico-biologici devono essere collaudati dal proprietario, installatore e Municipio (rapporti di collaudo alla SPAA). L'esercizio e la manutenzione deve avvenire in conformità alle istruzioni date dalla ditta fornitrice.  
Copia dei bollettini di revisione deve essere trasmessa al Municipio e alla SPAA.

**MANUTENZIONE  
SEPARATORI**

**ART. 22**

I separatori di benzina e olii minerali devono essere vuotati da una ditta specializzata autorizzata dal Dipartimento, secondo la frequenza per la quale sono stati dimensionati. A pulizia terminata il separatore deve essere riempito d'acqua.

**IV CONTRIBUTI E TASSE**

**CONTRIBUTI  
DI  
COSTRUZIONE**

**ART. 23**

Il Municipio preleva un contributo di costruzione conformemente agli art. 96 e segg. LALIA e relativo decreto esecutivo 3 febbraio 1977.

**TASSA DI  
ALLACCIAMENTO**

**ART. 24**

Al momento dell'allacciamento è esigibile una tassa di allacciamento del 2% del valore ufficiale di stima del fabbricato, ritenuto un minimo di fr. 100.-- e un massimo di fr. 500.--.

**MULTE,  
AZIONI PENALI  
AZIONI CIVILI**

**ART. 25**

Le infrazioni al presente Regolamento delle canalizzazioni sono punibili con multe fino a fr. 1'000.--, più spese causate per l'individuazione dell'infrazione, riservate le azioni penali e civili.

**TASSA  
D'USO**

**ART. 26**

<sup>1</sup> L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune, conformemente all'art. 110 LALIA.

<sup>2</sup> La tassa d'uso è fissata per ordinanza del Municipio sulla base dei risultati d'esercizio previsti.

<sup>3</sup> La tassa consiste in un importo variabile tra fr. 0.20 e fr. 0.50 per mc di acqua potabile o industriale consumata.

<sup>4</sup> Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'AAP installati negli edifici.

Per gli stabili privi di contatore, il Municipio si riserva di farli installare a spese del Comune.

<sup>5</sup> La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato o dal titolare di diritti reali limitati.

<sup>6</sup> In caso d'allecciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis".

<sup>7</sup> Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo i cpv. 3 e 4 e l'intensità d'uso degli impianti, il Municipio deve aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa.

<sup>8</sup> L'ordinanza di cui al cpv. 2 prescrive le modalità d'incasso.

## V NORME TRANSITORIE E FINALI

### ELIMINAZIONE DEGLI IMPIANTI SINGOLI ESISTENTI

#### ART. 27

<sup>1</sup> Con la messa in funzione dell'impianto di depurazione comunale o consortile le acque luride sono immesse, senza trattamento preventivo, nelle canalizzazioni.

<sup>2</sup> Tutti gli impianti privati di depurazione delle costruzioni allacciabili al collettore comunale devono essere eliminati, entro un termine fissato dal Municipio.

<sup>3</sup> Gli impianti privati dovranno essere vuotati, trattati con calce viva e riempiti con materiale idoneo.

<sup>4</sup> I separatori di olii minerali e grassi, le installazioni di pretrattamento delle acque residue fanno eccezione a questa regola.

### NORME DIRETTIVE

#### ART. 28

Per tutto quanto non contemplato nelle presenti disposizioni, fanno stato in particolare le norme SIA 190, le direttive VSA - ASPEE e le pubblicazioni del Cantone e della Confederazione.

#### ART. 29

Per le costruzioni per le quali è stata prelevata una tassa di allacciamento a norma dell'art. 29 lett. a) del vecchio regolamento, ritenuto che si tratti sempre del medesimo proprie-

tario, l'importo pagato, effettuata una deduzione pari a quanto previsto dall'art. 24 del presente regolamento, sarà conteggiato come acconto sui contributi di costruzione che saranno da prelevare a norma dell'art. 96 e segg. LALIA e relativo decreto esecutivo 3 febbraio 1977.

**ENTRATA IN  
VIGORE**

**ART. 30**

Il presente regolamento abroga tutte le disposizioni comunali in vigore in materia di canalizzazioni e fognature e entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di stato.

**PER IL MUNICIPIO:**

Il Sindaco

Il Segretario

S. Fumagalli

W. Monti

Approvato dal Consiglio comunale il 3.12.1979  
Approvato dal Consiglio di stato il 20.12.1983